



PROT. 1023/SN

Roma, 23 giugno 2021

Al Ministero dell'Interno  
Dipartimento della Pubblica Sicurezza  
Segreteria del Dipartimento  
Ufficio V  
Ufficio per le Relazioni Sindacali  
ROMA

Oggetto: Ricostruzione di carriera del personale promosso per merito straordinario alla qualifica di vice sovrintendente per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 224/2020 - **SOLLECITO**

Egregio Direttore,

a distanza di quasi tre mesi dall'incontro convocato in data 8 aprile u.s., nel corso del quale l'Amministrazione ha informato le OO.SS. dell'intenzione di procedere alla ricostruzione di carriera del personale promosso per merito straordinario alla qualifica di vice sovrintendente per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 224/2020 e di aver predisposto a tal fine un quesito con richiesta di parere al Consiglio di Stato, nessuna notizia ufficiale è stata ancora comunicata ai colleghi interessati e, circostanza ancor più grave, nessuna risposta è pervenuta alle numerosissime istanze che sono state recapitate.

A tal proposito non possiamo fare a meno di evidenziare le recenti pronunce del TAR Lazio<sup>1</sup> che, riconoscendo l'obbligo da parte dell'Amministrazione di rispondere formalmente alle istanze del personale con un provvedimento espresso ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990, ha ordinato al Ministero di pronunciarsi sulle stesse, condannandolo anche al pagamento delle spese processuali. Queste pronunce, oltre che confermare la correttezza della linea intrapresa da questa Federazione, anche in relazione all'iniziativa di predisporre un modulo per l'istanza di riesame, introduce un principio importantissimo laddove stabilisce l'obbligo di risposta da parte dell'Amministrazione.

In ogni caso, in attesa di conoscere il contenuto del quesito predisposto dall'Amministrazione e la risposta del Consiglio di Stato, non possiamo fare a meno di evidenziare che in tutte le occasioni in cui si è finora pronunciato, il TAR Lazio ha avallato le istanze dei colleghi interessati

---

<sup>1</sup> Nella pagina web <https://www.giustizia-amministrativa.it/dcsnpr> vedasi: 1) TAR Lazio n. 06886/2021 REG.PROV.COLL. - n. 02887/2021 REG.RIC. - 2) TAR Lazio n. 06890/2021 REG.PROV.COLL. - n. 02888/2021 REG.RIC. entrambe pubblicate il 09.06.2021.



anche in relazione alle modalità di ricostruzione della carriera con l'attribuzione della decorrenza giuridica assegnata ai colleghi che hanno ultimato il primo corso di formazione successivo alla data della promozione e non, come vorrebbe l'Amministrazione, attribuendo la decorrenza assegnata con il primo concorso bandito successivamente alla data della promozione stessa.

Infatti, leggendo le varie pronunce dei giudici amministrativi di 1° grado sin qui raccolte, riteniamo ancora una volta di evidenziare quella che a nostro parere è l'inequivocabile interpretazione della pronuncia della Consulta che, in più passaggi della ormai famosa sentenza n. 224/2020, fa chiaro, espresso e diretto riferimento al momento del perfezionamento della nomina:

*“La diversità di questi percorsi di accesso alla qualifica – che, del resto, non è posta in discussione dal giudice rimettente – si ricomponde alla fine, ossia al **completamento delle due fattispecie con la nomina a vice sovrintendente**. È in questa stessa qualifica che convergono tali due percorsi paralleli, tant'è che la decorrenza “economica” fa data, in entrambe le ipotesi, dal **perfezionamento della nomina**. Intervenuta quest'ultima, si ha che tutti i vice sovrintendenti promossi, sia a seguito di concorso (o di altra procedura selettiva interna), sia per merito straordinario, posseggono la medesima qualifica senza che la diversità di accesso alla stessa consenta una differenziazione tale da collocare in una posizione più o meno elevata gli uni rispetto agli altri. **Tutti hanno ormai conseguito lo stesso status al completamento della fattispecie di nomina** sicché, in linea di massima e in mancanza di specifiche ragioni giustificative, risulta discriminatorio che dopo – all'interno di una stessa qualifica, nell'ambito della quale l'ordine di ruolo è determinato proprio dall'anzianità e dalla sua decorrenza giuridica – vi siano soggetti che possono avere una posizione prevalente o poziore rispetto ad altri in ragione della sola modalità di accesso alla qualifica. Questa parificazione comporta che, **allorché il completamento della fattispecie di nomina si perfezioni in momenti distinti, non possa esserci una differenziazione penalizzante per chi abbia conseguito la qualifica in un momento anteriore rispetto a chi l'abbia ottenuta dopo**. Ossia, nello specifico, la decorrenza giuridica dell'anzianità di chi accede (per concorso) alla qualifica di vice sovrintendente in un momento successivo non può sopravanzare quella di chi tale qualifica già possiede (per merito straordinario) da un momento anteriore.*”

Tornando al silenzio condannato dal TAR Lazio, sul quale da parte nostra non possiamo esimerci dall'esprimere identica condanna, è bene sottolineare il rischio di creare ulteriori pregiudizi ai danni dei colleghi coinvolti sia per gli effetti economici, sia per la possibilità del riconoscimento degli effetti della ricostruzione di carriera nelle procedure concorsuali interne, tanto più che in questi giorni si stanno ultimando le validazioni delle schede titoli dei colleghi che hanno partecipato al concorso interno per 2662 vice ispettori, senza che sia stata prevista la possibilità di inserire una diversa decorrenza per effetto della sentenza n. 224/2020 della Corte Costituzionale come prevede l'ordinanza n. 2200/2021 del 13.04.2021 relativa al ricorso n. 3409/2021 del TAR Lazio.



Ci rendiamo conto della complessità della situazione - peraltro come si legge nei dispositivi del TAR Lazio ufficializzata in una nota con la quale l'Amministrazione ha esposto le ragioni di fatto e di diritto volte a giustificare il lasso di tempo intercorso e la volontà di risolvere la situazione - tuttavia non riteniamo condivisibile e giustificabile un ulteriore danno a personale già penalizzato in questi anni, tanto più che i colleghi di cui parliamo sono quelli che l'Amministrazione ha ritenuto meritevoli del più alto riconoscimento premiale per aver messo a rischio al propria incolumità personale nell'assolvimento dei compiti istituzionali; per aver dimostrato la capacità dell'assolvimento alle mansioni superiori e, comunque, per aver dato lustro alla Polizia di Stato!

In conclusione, qualora i termini temporali della procedura di ricostruzione della carriera fossero ancora incerti, chiediamo l'immediata convocazione di un ulteriore incontro al fine di fornire a tutti i colleghi interessati informazioni corrette e quelle risposte che sin qui sono state ingiustamente negate.

In attesa di urgenti riscontri, si inviano cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Valter Mazzetti